Civile Ord. Sez. 5 Num. 26946 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21966–2025 R.G. proposto da:

FORMULA 3 S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati EUGENIO BRIGUGLIO e GIANLUCA BOCCALATTE giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza n. 2459/2025 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della SICILIA, depositata il 28/3/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Formula 3 S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia respingeva l'appello avverso la sentenza n. 2391/2020 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento catastale avente ad oggetto la rettifica in aumento della rendita catastale (proposta dalla parte con dichiarazione DOCFA) in relazione ad un immobile sito in Messina adibito ad attività di concessionaria di autoveicoli.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Con decreto del 3/3/2026 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto l'eccezione di nullità dell'accertamento catastale per difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato, ritenendo applicabile al caso di specie il principio della «motivazione implicita», affermato dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giurisprudenza con riferimento agli accertamenti catastali in cui la variazione di rendita e classamento di un immobile fanno seguito alla procedura DOCFA instaurata dal contribuente.

2.2. La censura è infondata.

2.3. In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è, invero, soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 29754/2024).

2.4. Nel caso di specie, l'effettivo nucleo motivazionale dell'avviso si identifica con la relazione di stima sintetica allegata all'atto impositivo, che risulta connotata da analiticità e compiutezza quanto alla differenza tra la rendita proposta e la rendita accertata derivante da una diversa valutazione dei dati superficiari e della consistenza dell'immobile rispetto a quelli proposti dalla parte, come correttamente evidenziato nella proposta di definizione anticipata.

2.5. Avendo, dunque, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accertato, in fatto, con valutazione insindacabile nella presente sede, se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che «la differenza tra la rendita proposta e la rendita accertata deriva(...va)... proprio da una "diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni", senza disattendere i dati superficiari ed il classamento proposti dalla parte», risulta inammissibile la doglianza della ricorrente circa la pretesa modifica, da parte dell'Ufficio, dei «dati superficiari», censura peraltro inammissibile anche sotto il profilo che si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., rispetto alla quale il ricorrente non ha in ogni caso indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).

3. In conclusione il ricorso va respinto in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure formulate dal ricorrente.

4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.), liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2026.

Il Presidente
(Fabio Di Pisa)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale